



IL CODICE DEONTOLOGICO DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Significato e scopo della deontologia professionale

Detta anche "codice etico" è l'insieme delle regole comportamentali riferita ad una determinata categoria professionale.

Molte attività o professioni, a causa delle loro peculiari caratteristiche sociali, devono rispettare un determinato codice comportamentale per impedire di ledere la dignità o la salute di chi sia oggetto del loro operato.

Per questo motivo gli ordini professionali hanno elaborato codici di deontologia di cui sarebbero tutori mediante l'esercizio dei poteri disciplinari.

Il Codice deontologico della professione di Dott. Agronomo e Dott. Forestale

- Nuova dimensione della figura del Dott. Agronomo e Dott. Forestale (L.152/92) con attività che, oltre ad interessare l'agricoltura, riguardano anche l'ambiente, il territorio ed il paesaggio e rendono l'attività della categoria di pubblico interesse;
- Le linee guida del Codice deontologico (1994) sono basate su tre principi fondamentali: correttezza professionale, riservatezza, disinteresse

Il principio della correttezza professionale

- Riguarda il comportamento che il professionista deve tenere nei riguardi del cliente, dei colleghi, dei terzi;
- È il modo di agire nelle relazioni sociali secondo un modello di comportamento civico che si ispira ai principi morali che stanno alla base della convivenza civile (serietà, cortesia, educazione)

Il principio della correttezza professionale

- Uso discreto della pubblicità professionale ispirata a concetti di serietà e moderazione
- Accettazione solo gli incarichi che si è in grado di assolvere
- Non perdere il senso di equità nella valutazione delle proprie opere agli effetti del compenso
- Reciproco rispetto e solidarietà fra colleghi
- Evitare forme di concorrenza esercitate in maniera illecita e scorretta finalizzate allo sviamento della clientela

Il principio della riservatezza

- Obbligo del silenzio su tutto ciò di cui il professionista viene a conoscenza durante lo svolgimento della professione
- Agire con la massima discrezione, massima delicatezza e massima comprensione umana nei confronti del cliente
- Non interferire nell'attività privata del cliente

Il principio del disinteresse

- Tutela degli interessi del cliente in posizione di distacco in modo da non correre il rischio di non compromettere l'obiettività della prestazione

Linee guida del Codice deontologico della professione di Dott. Agronomo e Dott. Forestale

Titolo I - Fondamenta

Titolo II – Rapporti con i clienti

Titolo III – Rapporti fra colleghi

Titolo IV – Altri rapporti

- Rapporti ordinistici
- Rapporti con i pubblici uffici
- Rapporti con la stampa ed i mezzi di informazione
- Contesto operativo – rapporti con gli uomini e l'ambiente

IL CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI (30 novembre 2006)

Sezione I - Premessa

Sezione II – Principi generali

Sezione III – Rapporti con i clienti

Sezione IV – Rapporti tra colleghi

Sezione V – Rapporti ordinistici

Sezione VI – Altri rapporti

Sezione VII – Sanzioni disciplinari

Sezione VIII - Disposizioni finali

SEZIONE I – PREMESSA

L'esercizio della professione degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è attività di scienza e di pubblica utilità

- Il codice deontologico rappresenta un regolamento interno all'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e contiene norme di comportamento, tratte dalle regole di condotta affermatesi nel campo professionale (art. 1)
- Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nell'ambito della loro attività, nei rapporti con i colleghi, con l'Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi. Le norme sono applicabili anche ai tirocinanti (art. 2)

SEZIONE II – PRINCIPI GENERALI

Art. 3 - Indipendenza ed obiettività

- L'iscritto all'Albo affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale.
- Non rinuncia alla sua libertà ed indipendenza professionale.
- Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale

Art. 4 – Integrità e riservatezza

- Il comportamento dell'iscritto deve essere consono alla dignità e al decoro professionale anche al di fuori della professione
- Obbligo di adempiere agli impegni assunti nei confronti di terzi per non compromettere la fiducia nei confronti di chi esercita la professione
- Rispetto del segreto professionale e mantenimento di un atteggiamento di riserbo su quanto appreso nel corso dell'attività professionale

SEZIONE II – PRINCIPI GENERALI

Art. 5 - Aggiornamento professionale

- L'iscritto all'Albo ha il dovere del continuo aggiornamento professionale al fine di garantire la qualità della propria prestazione

Art. 6 – Assicurazione rischi professionali

- L'iscritto deve porsi nelle condizioni di poter risarcire eventuali danni causati nell'esercizio della professione

SEZIONE III – RAPPORTI CON I CLIENTI (ARTT.7-11)

Art. 7 – Accettazione dell'incarico

- L'iscritto deve far conoscere al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico
- Deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto. Se il mandato è verbale è opportuno che il professionista ne dia conferma scritta al cliente
- In caso di accettazione dell'incarico (trasparenza contrattuale):
 - Assicurare la competenza richiesta
 - Assicurare una adeguata organizzazione dello studio
 - Fornire al cliente i dettagli sull'attività da svolgere
 - Informare preventivamente il cliente circa i compensi dell'attività

SEZIONE III – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 8 – Esecuzione dell'incarico

- Utilizzare diligenza e perizia richieste per la tipologia di incarico che gli è stato affidato
- Anteporre gli interessi del cliente a quelli personali senza tuttavia incidere sulla dignità del professionista e senza limitare il diritto al suo compenso

Art. 9 – Cessazione dell'incarico

- L'iscritto non deve proseguire l'incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento
- L'iscritto non deve proseguire l'incarico se sopravvengono circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato
- Dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da un altro professionista se l'iscritto non sia in grado di proseguire l'incarico

SEZIONE III – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art.10 - Fondi dei clienti, garanzie e prestiti

- Non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per suo conto
- L'iscritto che detiene somme del cliente o per suo conto deve operare con rigore ed applicare i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità

Art. 11 – Tariffa professionale e qualità della prestazione

- La tariffa professionale è garanzia della qualità della prestazione, qualità che deve essere mantenuta qualunque sia il compenso stabilito con il committente

SEZIONE VI – RAPPORTI TRA I COLLEGHI

(ARTT. 12 – 16)

- Lealtà, correttezza, considerazione, cortesia, cordialità e spirito di collaborazione sono alla base dei rapporti con i colleghi
- Astenersi da critiche denigratorie, evitare l'uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irrispettose nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell'attività professionale
- Per ottenere incarichi non si può ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità (denigrazione dei colleghi, non veridicità curricolare, enfasi della propria carica sociale, ...)
- L'iscritto non può divulgare documenti o informazioni riservate ricevute anche occasionalmente da un collega

Art. 16 – Subentro ad un collega

- L'accettazione di un incarico affidato in precedenza ad un collega può essere accettato solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato.
- E' doveroso rendere nota la propria posizione al collega esonerato
- In caso di dubbi e controversie l'iscritto è tenuto ad informare il Consiglio dell'Ordine con adeguata relazione
- L'iscritto all'Albo che viene sostituito deve prestare massima collaborazione al subentrante assicurandosi che il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente

SEZIONE V – RAPPORTI ORDINISTICI (ARTT. 17–19)

Art. 17 – Compiti e doveri nei confronti dell'Ordine

- Ha il dovere di collaborare in maniera fattiva e disinteressata con l'Ordine di appartenenza
- Se convocato dal Presidente o dal Consiglio è tenuto a presentarsi e a fornire tutti i chiarimenti richiesti
- Si adegua alle deliberazioni dell'Ordine e qualora in disaccordo si opporrà ad esse nelle sedi competenti, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa del proprio ricorso
- Ha il dovere di comunicare all'Ordine l'inserimento in commissioni ed organismi consultivi derivante da segnalazione dell'Ordine medesimo
- L'iscritto nello svolgimento del mandato elettivo deve svolgere la sua funzione con diligenza ed imparzialità; non deve utilizzare la carica ricoperta all'interno dell'Ordine per fini propri (scopo politico o concorrenza sleale livello professionale)
- È incompatibile l'accettazione di cariche istituzionali di qualsiasi livello interne all'Ordine se la propria condizione professionale è in conflitto con l'obiettività di giudizio richiesta dal ruolo specifico
- La carica di Consigliere (Provinciale o Nazionale) è incompatibile con incarichi di dirigente di un partito politico assunti a qualsiasi livello

SEZIONE VI – ALTRI RAPPORTI (ARTT.20–25)

Art. 20 – Rapporti con collaboratori e dipendenti

- I rapporti con i collaboratori e i dipendenti sono fondati sul reciproco rispetto e sull'indipendenza morale ed economica nel rispetto dei contratti collettivi (qualifiche e retribuzioni)
- Evitare di fruire di terzi che esercitano abusivamente la professione
- Non distogliere i collaboratori altrui con mezzi non corretti
- Comportamento rispettoso verso coloro che ricoprono pubbliche funzioni. Qualora il professionista abbia rapporti di dipendenza o di incarico con la Pubblica Amministrazione, invece, non può trarne un vantaggio professionale per sé o per altri
- Mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa né quando si trova in caso di concorrenza sleale
- In caso di rapporti con enti privati, organismi associativi, centri di assistenza obbligo di agire in piena autonomia ed onestà intellettuale. Vietata ogni forma di accaparramento
- Quando il professionista lavora in gruppo deve agire con reciproco rispetto e salvaguardia delle singole competenze

SEZIONE VI – ALTRI RAPPORTI (ARTT.20–25)

Art. 24 – Rapporti con i mezzi di informazione

Ai sensi dell'Art.2 del D.L. 04/07/2006 n.223 convertito con L.04/08/2006 n.24 8 è possibile svolgere pubblicità informativa indicando:

- titoli e specializzazioni
 - Specializzazioni professionali
 - Caratteristiche del servizio offerto
 - Prezzi e costi complessivi delle prestazioni
-
- La pubblicità non può essere:
 - comparativa
 - autoreferenziale
 - laudativa
 - enfaticizzante
 - denigratoria
 - suggestiva
 - ingannevole
 - non deve determinare condizioni di accaparramento

SEZIONE VII – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 26 – Applicazione delle norme

Le norme deontologiche definiscono gli “abusi” e le “mancanze nell’esercizio della professione” ed individuano i “fatti lesivi della dignità o del decoro professionale” richiamati all’art. 37 della L. 7 gennaio 1976 n. 3

L’inosservanza delle stesse comporta, ai sensi del medesimo Articolo, l’erogazione delle sanzioni disciplinari previste dall’Ordinamento Professionale.

Le sanzioni vengono comminate secondo quanto previsto dal Titolo V dell’Ordinamento Professionale (L. 7 gennaio 1976, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni).

SEZIONE VI – ALTRI RAPPORTI (ARTT.20-25)

Art. 25 – Contesto operativo e rapporti con l'ambiente

L'iscritto all'Albo ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attività di pubblica utilità, essendogli demandata la salvaguardia dell'ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio), nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti; egli è perciò responsabile moralmente e in solido della propria attività intellettuale, sia essa progettuale, direttiva o consultiva, nei confronti dei committenti e dell'intera collettività.

Nello svolgimento della sua attività l'iscritto all'Albo deve adoperarsi per migliorare le condizioni ecologiche dell'ambiente nel quale opera in un'ottica di sviluppo sostenibile, individuando fra tutte le soluzioni tecniche disponibili quelle in grado di salvaguardare e migliorare gli equilibri naturali, di salvaguardare e incrementare la biodiversità e di tutelare la salute pubblica. La sua attività deve svolgersi nel rispetto delle regole dettate dai protocolli internazionali.

E' motivo di indifferibile e grave sanzione disciplinare la partecipazione dell'iscritto all'Albo a consulenze, progetti, avalli professionali, svolti con evidente superficialità concettuale e con manifesta negligenza o per mero vantaggio venale, concernenti le attività che influiscono direttamente e indirettamente sugli equilibri ambientali e naturali.

XIV CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI – verso il nuovo codice

Utilità sociale della professione ispirata ai principi di:

- ❖ Legalità
- ❖ Responsabilità
- ❖ Decoro
- ❖ Riserbo
- ❖ Competenza
- ❖ Trasparenza
- ❖ Diligenza

Professione il cui impegno dovrà tendere a (CARTA DI VIESTE 1997):

- ❖ adottare soluzioni tecniche sempre compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali
- ❖ assumere, in sede pubblica e privata, comportamenti professionali atti alla conservazione ed al miglioramento dell'ambiente ed al ripristino delle biocenosi minacciate o degradate
- ❖ indirizzare strutture e processi produttivi verso una maggiore tutela del consumatore, intervenendo nelle procedure di garanzia della qualità
- ❖ incentivare lo sviluppo economico e sociale delle comunità rurali, garantirne le condizioni di permanenza sul territorio e a tutelarne la cultura
- ❖ concorrere, con azioni di programmazione e pianificazione territoriale, allo sviluppo integrato e sostenibile



*Grazie per
l'attenzione!*